

## LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP CHE DISPONGONO ALIQUOTE AGEVOLATE

### Riferimento Agevolazione A1

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2001, n. 9

*Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti*

BURA n. 7 del 28 marzo 2001

Art 6

Soggetti beneficiati

Titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti

L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento europeo in materia di aiuti "de minimis" agli aiuti "de minimis".

L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dal pertinente regolamento in materia di aiuti "de minimis".

### Riferimento Agevolazione A2

LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, n. 7

*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)*

BURA n. 10 del 24 maggio 2002

Art. 14

*IRAP per i piccoli Comuni montani*

Soggetti beneficiati

soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), e b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei comuni individuati dalla legge della Regione Abruzzo n. 92 del 6.12.1994, art. 3 Tabella A) - "Riordino delle Comunità Montane" - e successive modifiche ed integrazioni, con popolazione fino a 2000 (\*) abitanti, quale risulta dal più recente censimento ISTAT.

L'agevolazione si applica limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 Euro e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

L'agevolazione non si applica ai soggetti passivi di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(\*) l'art. 84 comma 5 della L. R. 26 aprile 2004, n. 15, ha esteso l'agevolazione ai Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1.1.2004.

## Riferimento Agevolazione A3-2

LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2024, n. 4 - **ONLUS**

*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*

BURA n. 12 speciale del 26 gennaio 2024

Art 20

*Esenzione IRAP ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI TRASMIGRATE NEI RUNTS*

Soggetti beneficiati

Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte nei RUNTS e le ex ONLUS che hanno perso tale qualifica a seguito di iscrizione al RUNTS.

Con riferimento alle Ex Onlus si precisa che hanno diritto all'esenzione quelle iscritte all'anagrafe Onlus al 31 dicembre 2025 che abbiano presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 al RUNTS e la stessa iscrizione al RUNTS risulti regolarmente perfezionata. La mancata iscrizione nei termini al RUNTS comporta il decadimento dal beneficio dell'esenzione Irap.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024 e altresì per i periodi di imposta 2025 e 2026. L'agevolazione fiscale è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".

## Riferimento Agevolazione A4

LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2003, n. 7 **COOPERATIVE SOCIALI**

*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)*

BURA n. 50 speciale del 30 aprile 2003

Art. 43

Soggetti beneficiati

Cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'agevolazione fiscale si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".

È cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto dei massimali d'importo complessivo concedibili ai sensi dei pertinenti regolamenti europei.

## Riferimento Agevolazione A5

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, n. 15

*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)*

BURA n. 10 straordinario del 31 maggio 2004

Art. 84

*Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive*

Soggetti beneficiari

Soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 446/1997, che inizino l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i primi due periodi d'imposta, esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a 100.000,00 €, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

L'agevolazione fiscale è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis", e non si applica ai soggetti passivi di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, del D.lgs. 446/1997.

Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell'aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.